



SOVRAINDEBITAMENTO

RISPOSTE AI QUESITI DEI REFERENTI OCC

2018/2019

INDICE

RISPOSTE DELLA FONDAZIONE

FORMAZIONE

**AGGIORNAMENTO FORMATIVO BIENNALE DEL GESTORE DELLA CRISI
TERMINE INIZIALE OBBLIGO AGGIORNAMENTO GESTORI
INADEMPIMENTO OBBLIGHI FORMAZIONE E CANCELLAZIONE GESTORI
SANATORIA INADEMPIMENTO OBBLIGHI FORMATIVI
CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE ART. 4 C. 5 LETT. B) D.M. N. 202/2014
OBBLIGO DI FORMAZIONE BIENNALE E CONCLUSIONE DEL PERIODO TRANSITORIO**

ISCRIZIONE GESTORI

**ISCRIZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI PRESSO DUE O PIU' ORGANISMI
DUE TRIBUNALI NEL CIRCONDARIO DELL'OCC**

COMPENSI GESTORI DELLA CRISI

**COMPENSO DEL GESTORE E AUTONOMIA CONTRATTUALE
COMPENSO DEL GESTORE E TITOLARITA' A CONTRARRE
DEROGHE ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO DEI COMPENSI DELL'OCC
TITOLARITA' A RISCOUTERE IL COMPENSO DAL DEBITORE
GRATUITO PATROCINIO E COMPENSI OCC
DETERMINAZIONE COMPENSI OCC**

PROCEDIMENTO GESTIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

**DEPOSITO ISTANZA E RAPPRESENTANZA
DIFESA TECNICA NELLE PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO
DIFESA TECNICA NELLE PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO
COSTO RIPRODUZIONE COPIE FASCICOLI
VIGILANZA DELL'OCC NELL'ADEMPIMENTO DEL PIANO/ACCORDO
ACCESSO ALLE BANCHE DATI PER DELEGA DIRETTA E SENZA AUTORIZZAZIONE GIUDIZIALE
CASO PRATICO CASSA GEOMETRI RILASCIO DURC DURANTE PROCEDURA
SOVRAINDEBITAMENTO**

CONTENUTI DEL PIANO/ACCORDO

**LEGITTIMAZIONE EREDI ALLA PRESENTAZIONE DEL PIANO
DETERMINAZIONE AMMONTARE ATTIVO**

**DETERMINAZIONE AMMONTARE PASSIVO
CASO PRATICO SOCIETA' GESTORE SERVIZIO PUBBLICO
ACCESSO ENTE PUBBLICO A PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO**

RISPOSTE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

APERTURA ULTERIORI SEDI OCC

SOGGETTI ABILITATI AD EROGARE CORSI PER GESTORI DELLA CRISI

SVOLGIMENTO DILAZIONATO CORSI PER GESTORI DELLA CRISI

VALIDITA' TEMPORALE CORSO PER GESTORI

ISCRIZIONE DI UN GESTORE A PIU' OCC

CONSEGUENZE PER IL MANCO ADEMPIMENTO DEL REQUISITO DELLA FORMAZIONE BIENNALE

REGOLAMENTO OCC - DECADENZA PROCEDURE IN SOSPESO

FINE DEL PERIODO TRANSITORIO E FORMAZIONE

SOGGETTI TITOLATI ALL'EROGAZIONE CORSI DI FORMAZIONE

FORMAZIONE INIZIALE GESTORI

VALIDITA' ATTESTATO FORMAZIONE INIZIALE NEL TEMPO

RISPOSTE DELLA FONDAZIONE ADR COMMERCIALISTI

FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO FORMATIVO BIENNALE DEL GESTORE DELLA CRISI

OCC PERUGIA, GIUGNO 2019

D Quali sono le attività che il Referente è tenuto a porre in essere allorché il Gestore della Crisi non abbia adempiuto all'aggiornamento formativo biennale entro i termini? Il Gestore inadempiente viene semplicemente sospeso oppure cancellato dall'elenco? Con atto del Referente o mediante provvedimento del Ministero della Giustizia cui viene trasmessa specifica comunicazione? In ogni caso, qualora il Gestore stia svolgendo attività per nomina ricevuta antecedentemente alla scadenza del suddetto adempimento, può portare a termine l'incarico o deve essere sostituito? Da ultimo, l'eventuale ripristino nell'elenco può essere effettuato mediante svolgimento di corso di aggiornamento o il Gestore dovrà frequentare nuovamente un corso di abilitazione all'iscrizione? Il ripristino può essere effettuato con atto del Gestore o come sopra necessiterà nuova istanza di iscrizione cui seguirà il provvedimento del Ministero della Giustizia?

R Il Referente dell'OCC ha la responsabilità del rispetto da parte dei gestori dei requisiti previsti dalla normativa. In considerazione di ciò, nel caso in cui un gestore non provvedesse ad adempiere all'obbligo di aggiornamento biennale previsto dal DM 202/2014, il referente è tenuto a intervenire per assicurare il corretto adempimento degli obblighi formativi. Sulla portata dell'intervento da parte del Referente le norme non vanno nello specifico, rimandando espressamente al regolamento di autodisciplina che ogni organismo è tenuto ad adottare a norma dell'art. 10, comma 5, del DM 202/2014. Detto regolamento deve quindi prevedere i casi di sospensione e di decadenza secondo criteri di proporzionalità, e ad esso occorre fare riferimento per dirimere questo genere di vicende.

In ogni caso, a prescindere dalle specifiche previsioni contenute nel regolamento, il referente è tenuto a comunicare, a norma dell'art. 7, comma 1 del citato decreto ministeriale, al responsabile del registro degli OCC tenuto presso il Ministero della Giustizia tutte le vicende modificative dei requisiti dell'organismo iscritto, quindi anche dei gestori che vi operino. Sarà poi il Ministero a dare seguito alle comunicazioni ricevute dal referente attraverso appositi provvedimenti. L'ipotesi di un gestore già nominato, i cui requisiti dovessero venir meno durante la fase istruttoria della procedura affidata o, comunque, anteriormente al rilascio della propria Relazione, dovrà essere prevista dal regolamento dell'organismo attraverso una soluzione che tuteli sia il debitore che si è rivolto all'OCC, sia l'OCC stesso. In particolare:

- o il gestore dovrà tempestivamente provvedere al corso formativo che gli consenta, prima del rilascio della relazione finale, l'assolvimento dell'obbligo formativo al fine del suo mantenimento nell'Elenco dei Gestori con conseguente possesso dei requisiti al momento della conclusione dell'incarico;
- o il Referente, accertata in corso d'opera la perdita dei requisiti da parte del Gestore nominato per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo, dovrà provvedere alla revoca dell'incarico ed alla

nomina del nuovo Gestore. E' il caso di precisare che in questo caso occorrerà imporre il celere passaggio di consegne fra il vecchio ed il nuovo gestore, tenendo conto che l'originaria pattuizione dei corrispettivi con il Gestore sostituito dovrà essere attentamente valutata stante la circostanza che la questi si è reso inadempiente in ordine agli obblighi formativi nonostante la dichiarazione resa nella lettera d'incarico.

E' il caso di evidenziare che a Novembre del 2018, la Dott.ssa Verde del Ministero, su esplicito quesito da parte dell'ODCEC di Brescia ebbe ad affermare: *E' onere del Referente dell'Organismo controllare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di formazione dei propri gestori. Se ci fossero dei gestori che non hanno compiuto la formazione biennale, questi devono essere cancellati dall'elenco del suddetto OCC . L'inadempienza dell'OCC che non cancella i gestori che non hanno compiuto la formazione biennale può essere sanzionata con la cancellazione dell'OCC stesso dal Registro.*

In caso di cancellazione dal registro non v'è ragione di ritenere necessario un nuovo corso di formazione iniziale per procedere a una nuova iscrizione; il gestore dovrebbe sicuramente provvedere a sanare la propria irregolarità formativa seguendo il corso di aggiornamento dovuto.

In questi casi la reinscrizione nel registro a seguito di cancellazione richiederà una nuova istanza da parte del referente e un nuovo provvedimento da parte del Ministero della Giustizia.

TERMINE INIZIALE OBBLIGO AGGIORNAMENTO GESTORI

OCC CASTROVILLARI, GIUGNO 2019

D Alla luce di quanto evidenziato in altra occasione, si chiede di conoscere quando nasce l'obbligo dell'aggiornamento. Ossia dalla data del rilascio dell'attestazione di frequenza del corso oppure dalla data di iscrizione all'Organismo (data del PDG). Posto che l'attestato di frequenza del corso è datato 02/07/2017 e l'iscrizione all'Organismo è avvenuta il 21/11/2017, l'aggiornamento deve avvenire entro il 02/07/2019 o entro il 21/11/2019?

R Il Ministero della Giustizia ha affrontato la questione durante la complessa fase tra la fine del periodo transitorio individuato dal DM 202/2014 e il periodo di normale vigenza della normativa. In merito ha più volte indicato come il termine a partire dal quale decorre l'obbligo di aggiornamento biennale è la data di iscrizione all'Organismo, facendo in particolare riferimento alla data del PDG. Si ritiene che il Ministero potrebbe, in futuro, ritornare sulla questione e pertanto la Fondazione ADR vigilerà con attenzione. In ogni caso allo stato attuale l'interpretazione della norma offerta dall'Amministrazione è chiara e a quella consigliamo di conformarsi.

INADEMPIMENTO OBBLIGHI FORMAZIONE E CANCELLAZIONE GESTORI

OCC VERONA, APRILE 2019

D Nei casi di inadempimento dei gestori nell'aggiornamento formativo biennale, chi ha titolo di avviare il procedimento per la cancellazione (il Consiglio dell'ODCEC o il suo referente)?

R Il Referente ha l'obbligo di verificare la permanenza dei requisiti di legge per l'iscrizione al Registro. Questi è dunque la persona titolata a procedere alla cancellazione dei gestori che non adempiano agli obblighi formativi. Pur non essendo esplicitamente previsto nella Legge 3/12 e sul relativo D.M., con il quesito n. 6 di 6, posto dall'ODCEC di Brescia al Magistrato Dott.ssa Verde del Ministero, si imporrebbe al Referente la cancellazione dall'elenco dei gestori che non avessero assolto alla formazione biennale, pena, in caso di inadempienza, la cancellazione dell'OCC medesimo.

Al momento si attendono da parte della Fondazione ADR nuovi e meno restrittivi chiarimenti da parte del Ministero.

SANATORIA INADEMPIMENTO OBBLIGHI FORMATIVI

OCC VERONA, APRILE 2019

D Esistono casi in cui il gestore può sanare l'inadempienza o il biennio va inteso come scadenza perentoria?

R La scadenza del biennio formativo da parte di un Gestore, non consente al Referente di assegnare a costui alcun incarico; di conseguenza il Gestore, prima del provvedimento di cancellazione, previsto dal Referente sulla base della verifica periodica degli iscritti al proprio Organismo, potrà sanare l'inadempimento formativo. Il problema si pone quando il biennio formativo sia scaduto ad un Gestore incaricato, prima del rilascio della Relazione a lui affidata, quando, cioè, l'attività sia ancora in corso.

In questo caso sarà necessario che il Gestore adempia immediatamente all'obbligo formativo, in modo che la relazione sia rilasciata ad obbligo formativo assolto.

La casistica ultima rappresentata, dovrà però essere validata dal Ministero al quale la Fondazione ADR, insieme ad altre, l'ha sottoposta.

CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE ART. 4 C. 5 LETT. B) D.M. N. 202/2014

OCC PERUGIA, OTTOBRE 2018

D Le 40 ore di formazione, utili all'iscrizione all'elenco dei Gestori della Crisi tenuto dal Ministero della Giustizia, devono essere maturate con la partecipazione ad un unico corso o possono essere frazionate nell'ambito di due corsi formativi diversi?

La domanda nasce dal seguente caso: un professionista iscritto al nostro Albo desidera presentare istanza di iscrizione all'elenco dei Gestori dell'OCC dell'ODCEC Perugia. Ha frequentato un idoneo corso di formazione

per il quale gli è stato rilasciato regolare attestato di partecipazione recante tutte le informazioni utili ad eccezione del numero di ore di presenza.

L'Ordine presso il quale il corso si è svolto, ci ha comunicato, come da normativa vigente, l'elenco dei partecipanti con il relativo numero di ore di frequenza, dei corrispondenti crediti maturati e dei codici materie.

Nella fattispecie, il suddetto professionista ha frequentato per un numero di ore pari a 37,5. L'attestato è stato rilasciato, poiché era sufficiente la partecipazione dell'80% delle lezioni.

Il nostro Organismo può iscrivere il professionista all'elenco dei gestori sulla base dell'attestato pur in carenza dei 2,5 crediti? Oppure è necessario che il professionista colmi le ore mancanti frequentando un corso di almeno 12 ore? O, da ultimo, è necessario che frequenti un nuovo corso abilitante da 40 ore?

R In tema di formazione iniziale per i gestori della crisi, la normativa sul sovraindebitamento è chiara nel richiedere, per i professionisti appartenenti agli albi dei commercialisti, notai e avvocati, un corso di formazione iniziale di 40 ore.

Dette 40 ore non possono quindi essere soggette ad alcun tipo di deroga e pertanto non può considerarsi valida l'iscrizione di un gestore con sole 37 ore di corso attestato.

Tutto ciò considerato risulta indispensabile che il gestore in questione provveda a frequentare un corso che permetta di recuperare le ore mancanti.

OBBLIGO DI FORMAZIONE BIENNALE E CONCLUSIONE DEL PERIODO TRANSITORIO

VARI OCC, MAGGIO 2018

D Il 27 gennaio di quest'anno si è concluso il periodo transitorio previsto dall'articolo 19 del Decreto Ministeriale 202/2014 che dispone: «Per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui all'art. 4, comma 2, sono esentati dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 5, lettera d), e 6, primo periodo, purché documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge». Questa norma consente di derogare, oltre al generale sistema per l'iscrizione come gestori presso gli Organismi di Composizione delle Crisi (OCC), anche agli obblighi previsti dalla normativa in tema di formazione biennale dei gestori della crisi. Concluso il suddetto periodo, a partire da quale termine occorrerà calcolare il biennio entro il quale provvedere a concludere la frequenza del corso di aggiornamento ex art. 4, comma 5, lettera d)?

R Nella risoluzione del presente quesito, la Fondazione ADR Commercialisti aderisce all'interpretazione fornita dal Ministero della Giustizia al quesito posto dall'OCC dei Commercialisti di Trani; in relazione all'obbligo di formazione biennale ex art. 4, comma, lettera d), si devono distinguere due fattispecie:

-

- In caso di professionista che sia diventato gestore della crisi usufruendo della normativa transitoria, ovvero con il requisito delle quattro procedure, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato nel biennio che decorre dal 29/01/2018 al 29/01/2020;
- In caso di professionista che sia diventato gestore della crisi tramite il requisito della frequenza di un corso di formazione iniziale di 200 o 40 ore, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato nel biennio che decorre dalla data di iscrizione nel registro (data del P.D.G. del singolo gestore).

ISCRIZIONE GESTORI

ISCRIZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI PRESSO DUE O PIU' ORGANISMI

OCC PERUGIA, GIUGNO 2019

D E' consentito ad un Gestore iscritto presso un Organismo presentare istanza di iscrizione presso altri Organismi? In caso affermativo, ci sono dei limiti?

R Un gestore può iscriversi anche a più OCC, ma sempre che facciano parte della SEZIONE A del registro. In relazione al quesito di cui all'oggetto, sulla base di un'interpretazione letterale dell'art. 4 comma 3, lett. d, del DM 202/2012, deve escludersi che un gestore di un organismo iscritto nella sezione B possa iscriversi anche presso altro organismo (così detta esclusività) sia esso della sezione A che della sezione B. Tale divieto non è, invece, previsto per il gestore di un organismo iscritto nella sezione A (salva la possibilità che tale vincolo di esclusività venga previsto nel regolamento dell'organismo).

COSTITUZIONE OCC

DUE TRIBUNALI NEL CIRCONDARIO DELL'OCC

OCC PERUGIA, GIUGNO 2019

D Nel caso in cui un OCC sia istituito in seno ad un Ordine competente nel circondario di due Tribunali, è sufficiente che l'OCC abbia una unica sede? In altri termini: è necessaria una SEDE SECONDARIA in prossimità del Tribunale ubicato in località diversa da quella dell'OCC affinché ne venga riconosciuta la competenza? Nel caso in cui sia necessario istituire una sede secondaria, quali sono le attività da porre in essere e quale presenza temporale e/o operativa devono essere garantite? (è sufficiente, ad esempio, l'apertura di un giorno alla settimana?)

R L'art. 7, comma 1, della Legge 3/2012 individua l'OCC competente come quello con sede all'interno del circondario del Tribunale competente a norma dell'art. 9 comma 1. In proposito si deve quindi fare riferimento non già alla competenza dell'ODCEC, ma a quella del singolo OCC. Non sembra però percorribile la strada di aprire una sede secondaria dell'OCC all'interno del circondario di

un altro tribunale diverso da quello della sede principale dell'OCC. Le sedi secondarie, infatti, possono essere aperte esclusivamente all'interno del medesimo circondario. A conforto di questa lettura, peraltro coincidente con l'interpretazione data dal Ministero in casi analoghi, si può fare riferimento a diverse pronunce giurisprudenziali come Tribunale di Rimini decreto del 14-12-2017 e Tribunale di Vicenza decreto del 29 aprile 2014. In particolare nel decreto del Tribunale di Vicenza si afferma che "La competenza dell'O.C.C. deve essere individuata secondo la competenza del Tribunale, ai sensi degli artt. 7, co. 1, e 9, co. 1, l. n. 3/2012, cioè in base alla residenza del ricorrente. La sede dell'organismo di composizione della crisi, come quella del debitore, deve essere quella (l'unica) principale ed effettiva, non potendosi ammettere una competenza diffusa dell'O.C.C. soggetto privato, che si estenda potenzialmente a tutto il territorio nazionale, laddove invece l'O.C.C. soggetto pubblico, trattandosi normalmente di enti pubblici a base territoriale, hanno inequivocabilmente competenza limitata ad un solo circondario di tribunale".

COMPENSI GESTORI DELLA CRISI

COMPENSO DEL GESTORE E AUTONOMIA CONTRATTUALE

OCC ASTI, GIUGNO 2019

D Il compenso per il Gestore nominato dal Tribunale si può concordare con il debitore oppure bisogna attenersi alla tabella Ministeriale?

R In merito alla liquidazione dei compensi il DM 202/2014 individua una serie di regole specifiche che differenziano il caso del gestore individuato dall'OCC scelto dal debitore, dal caso del gestore nominato dal Tribunale. Quest'ultima evenienza risulta, è bene ricordare, ad oggi abbastanza residuale essendo ammissibile solo laddove nel circondario del Tribunale non sia presente alcun Organismo di composizione della crisi (cfr. Corte di Cassazione – Sez. VI – ordinanza 19740/2017). Ad ogni buon conto, la normativa prevede nella sua interpretazione letterale una differenziazione che è possibile sintetizzare con una predominanza dell'accordo tra le parti nella determinazione del compenso dovuto dal debitore che si rivolga all'OCC, mentre nel caso di gestore nominato dal Tribunale si dovrebbe far riferimento ai criteri individuati dallo stesso DM 202/2014. In merito la Fondazione Nazionale Commercialisti ha prodotto un documento che fornisce un'interpretazione sistemica della normativa ("La liquidazione dei compensi nelle procedure di composizione da sovraindebitamento e nella liquidazione del patrimonio" del settembre 2018).

Secondo la Fondazione nel DM ci sarebbe un'evidente disparità di trattamento tra i professionisti in questione che risiede esclusivamente sulla modalità di nomina. Inoltre, si rileva come una liquidazione del compenso per i gestori nominati dal Tribunale secondo la normativa citata finirebbe per trascurare tutto quel lavoro professionale, di natura strettamente "privatistica", che il gestore svolge nell'attività di consulenza precedente alla fase giudiziaria del procedimento. Per queste ragioni la Fondazione Nazionale Commercialisti ha ritenuto che il criterio contrattuale, e quindi la

libera determinazione dei compensi tra le parti, sia da applicare anche al rapporto che si crea tra il debitore e il gestore nominato dal Tribunale.

COMPENSO DEL GESTORE E TITOLARITA' A CONTRARRE

OCC ASTI, GIUGNO 2019

D Il compenso per il Gestore nominato dall'Organismo può essere concordato tra le parti. Credo che la definizione del compenso, comunque, sia di competenza dell'Organismo e non del Gestore. E' l'Organismo che tratta con l'istante debitore.

R Il rapporto contrattuale si genera non già tra il debitore e il gestore, ma tra il debitore e l'OCC, e tra l'OCC e il gestore. Per questa ragione ogni forma di statuizione pattizia deve avvenire tra il debitore e l'OCC. Del resto questa interpretazione è ampiamente confermata da tutto lo schema normativo. E' l'OCC a fornire un primo preventivo dei costi della procedura al debitore. E' all'OCC a cui il debitore paga il compenso professionale. E' l'OCC che è responsabile per la gestione della procedura, attivandosi la responsabilità del gestore esclusivamente in forza del rapporto interno tra lo stesso e l'OCC. Per queste ragioni il compenso deve essere definito dal debitore con l'OCC e non con il gestore a cui viene poi concretamente affidata la procedura.

DEROGHE ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO DEI COMPENSI DELL'OCC

OCC NOVARA, APRILE 2019

D Chiederei anche nella prassi come si regolano i vari OCC in caso di richieste di deroga alle modalità di pagamento del compenso previste (per Novara 30% all'accettazione, 30% al deposito e il rimanente in prededuzione), tenuto conto anche delle note già emanate dalla Fondazione nel settembre 2018

R Il Referente è chiamato a sottoscrivere il preventivo di spesa (art. 10, comma 3, DM 202/14) da comunicare al debitore che abbia fatto richiesta di accesso ad una delle procedure previste della L.3/12 presso l'OCC Commercialisti.

Al fine di evitare comportamenti discrezionali o ulteriori responsabilità in capo al Referente, è necessario prevedere puntualmente nel proprio Regolamento le modalità di determinazione e pagamento del compenso dovuto dal sovraindebitato alle quali il Referente (e quindi l'Organismo) dovrà attenersi. Tali modalità, non solo prevedranno, in primis, la determinazione dei compensi in base ai parametri previsti dall'art. 16 del DM 202/2014, ma anche il pagamento temporalmente frazionato di acconti (per i quali non esistono percentuali predeterminate) e, successivamente, del saldo (che normalmente verrà inserito all'interno del piano e della massa debitoria, ma beneficiando della prededuzione).

Il Regolamento potrebbe anche prevedere criteri per l'applicazione delle riduzioni previste dal DM, nella misura che va dal 15% al 40%.

In assenza di criteri previsti nel Regolamento, l'applicazione delle riduzioni sarà demandata alla discrezionalità del Referente che, sulla base della complessità o meno della pratica e delle condizioni economiche in cui versa il debitore, applicherà la percentuale di riduzione secondo criteri di imparzialità (rispetto pratiche analoghe già trattate) ed equità.

TITOLARITA' A RISCOUTERE IL COMPENSO DAL DEBITORE

OCC VERONA, APRILE 2019

D Nei diversi casi di mancata presentazione della proposta o del piano, per la rinuncia del debitore per inammissibilità o per mancata omologa, e il gestore non pervenga ad un accordo con il debitore per il suo compenso, l'attività di recupero coattivo da chi deve essere promossa?

R Il titolare dell'attività di composizione della crisi da sovraindebitamento è l'OCC nella persona del suo Referente. Di conseguenza è il Referente a dover proporre tutte le azioni riguardanti il rapporto contrattuale con il debitore, essendo il gestore estraneo ad esso. Infatti, stante il divieto da parte del Gestore di chiedere compensi direttamente al debitore (art. 11, comma 2, DM 202/14), egli dovrà richiedere il proprio compenso all'Organismo secondo le modalità previste nel Regolamento.

Sarà importante prevedere, sia nel Regolamento, ma anche nel Preventivo/Contratto da far sottoscrivere per accettazione al debitore, che il compenso dovuto all'OCC per l'attività svolta e per quella del Gestore della crisi nominato, al netto degli acconti eventualmente ricevuti, sarà sempre dovuto anche in caso di inammissibilità della proposta, mancata omologa o di autonoma rinuncia da parte del sovraindebitato.

Ciò agevolerà l'organismo nel "tentativo" del recupero del credito, mediante le azioni consentite dalla legge, sempreché le azioni stesse siano proficue in ragione dei costi della procedura rispetto il probabile rientro delle somme.

GRATUITO PATROCINIO E COMPENSI OCC

OCC CASTROVILLARI, APRILE 2019

D Un legale di una persona che intende avvalersi del nostro Organismo ha fatto richiesta di "PATROCINIO GRATUITO", segnalando una sentenza del Tribunale di Torino del 16/11/2017 che lo ha concesso (allegata). Gradirei conoscere modalità, formalità ed in tal caso i compensi del "gestore " chi dovrà corrisponderli.

R Le modalità della richiesta del gratuito patrocinio nelle procedure da sovraindebitamento sono le medesime per qualsiasi procedura civile, amministrativa, contabile, tributaria e di volontaria giurisdizione: occorre proporre istanza al Consiglio dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente.

Per quanto riguarda il compenso dell'OCC, va preliminarmente evidenziato che l'istituto in esame non è riservato a soggetti nullatenenti per i quali proporre una delle procedure sarebbe impossibile visto l'obbligo di offrire ai creditori un quantum necessario a soddisfarli (se pur parzialmente). Pertanto il gratuito patrocinio è applicabile solo ai soggetti a basso reddito (non sup. a euro 11.493,82 – maggiorato di euro 1.032,91 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare), a quelli che sarebbero supportati da terzi sovventori, nonché a quelli che siano senza reddito ma possessori di un patrimonio anche se non prontamente liquidabile.

E' bene precisare che del gratuito patrocinio ne beneficia il sovraindebitato nei confronti del legale che lo assiste in tutte le fasi del procedimento come la proposta del piano, la presentazione della domanda all'OCC, la presentazione del ricorso presso il Tribunale, udienze, eventuali reclami, ecc.

E' chiaro, quindi, come l'attività del Gestore della crisi nominato non sia certamente ricomprendibile nelle attività svolte dal Legale; pertanto, il compenso spettante all'OCC (e di conseguenza al Gestore) dovrà essere inserito all'interno del piano proposto ai creditori per trovare soddisfazione in prededuzione, secondo le modalità previste nello stesso.

DETERMINAZIONE COMPENSI OCC

OCC ROMA, APRILE 2019

D Il limite previsto dal comma 5 si deve intendere iva e spese incluse o escluse? Nel caso di euro 50.000 da attribuire ai creditori, l'importo massimo da preventivare per compensi e spese deve avere il limite di euro 5.000, ma questi euro 5.000 devono includere compenso, spese generali ed iva oppure solo compenso e spese generali, lasciando fuori l'iva e determinando un importo preventivato per il debitore di euro 6.100?

R La determinazione dei compensi professionali avviene sempre non computando l'IVA, che verrà applicata alla base imponibile secondo quanto previsto dall'art. 1 del DPR 633/72 ed in ottemperanza ai principi di neutralità dell'imposta, anche se, purtroppo, per il consumatore finale non sarà possibile esercitare il diritto di rivalsa.

In tal senso occorre riferirsi alle determinazioni dei compensi ai sensi del DM 20/7/2012 n. 140, sostitutivo della tariffa professionale, e agli obblighi imposti dall'art. 9, comma 4, D.L. 1/12 in materia di preventivo al cliente da parte del professionista; in tutte le attività professionali, sia esse che si riferiscano a soggetti imprenditori o a privati, i compensi vanno determinati iva esclusa.

Per quanto sopra esposto, il caso prospettato si riferirebbe al privato-consumatore, in quanto se si fosse in presenza di un accordo proposto da un imprenditore "attivo", la questione dell'iva sui compensi verrebbe meno in quanto detraibile da quest'ultimo.

In conclusione si ritiene che per il caso rappresentato, anche per il privato-consumatore il compenso massimo (determinato ai sensi dell'art.16, comma 5, del DM 202/14) debba essere pacificamente inteso come compensi e spese generali nei limiti di euro 5.000,00 ai quali applicare l'IVA per un totale di euro 6.100,00.

Qualora non si applicasse tale criterio, indipendentemente dalle motivazioni in premessa esposte, si genererebbe in capo all'OCC una perdita del compenso (pari alla differenza fra l'iva inclusa nel compenso e quella applicata allo stesso) la cui entità sarebbe tanto più significativa quanto più alto sia l'importo attribuito ai creditori.

In ultimo appare utile precisare che le spese generali richiamate dalla norma sarebbero quelle forfettariamente spettanti (nella misura fra il 10 e il 15%). Pertanto, le spese vive sostenute in nome e per conto del debitore e regolarmente documentate, pur non scontando l'IVA ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72, rimangono ulteriormente dovute dal debitore e devono essere conseguentemente sommate al totale sopraindicato.

PROCEDIMENTO GESTIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

DEPOSITO ISTANZA E RAPPRESENTANZA

OCC ASTI, GIUGNO 2019

D Il deposito del piano e della relazione del gestore al Tribunale competente (unico documento + allegati) deve farlo necessariamente il debitore istante o il suo avvocato, ovvero la documentazione può essere inviata in Tribunale dalla segreteria dell'OCC? Fino ad oggi il deposito è stato fatto a cura del debitore, ma alcuni avvocati chiedono sia fatto direttamente dall'OCC.

R La Legge 3/2012 individua come titolare alla presentazione del piano il debitore. Volendo valutare la possibilità di deposito da parte di altri soggetti si deve valutare lo specifico rapporto che intercorre tra questi e il debitore.

Nel caso dell'avvocato non sembra ci siano ragioni per escludere questa possibilità in quanto il legale, in forza di procura, rappresenta in giudizio, e quindi nelle fasi ad esso propedeutiche, il debitore. Per quanto riguarda l'OCC, considerata la specifica funzione che la legge gli riconosce riteniamo dubbia e in ogni caso sconsigliabile la presentazione dell'istanza a nome del debitore. Questa possibilità è dubbia in quanto l'OCC non rappresenta il debitore e, peraltro, svolge una funzione mista che prevede sì un rapporto di tipo privatistico con lo stesso (nell'ambito della consulenza sulla situazione debitoria, per esempio), ma prevede anche una funzione pubblicistica di attestazione che ne fa in qualche misura un organo terzo rispetto alle parti. Questa lettura è confortata dalla considerevole mole di incompatibilità previste dalla normativa e orientate a garantirne l'indipendenza. Queste valutazioni espresse devono considerarsi come frutto di un'esegesi della normativa e, ovviamente, non deve stupire se la prassi di alcuni tribunali può giungere a conclusioni differenti ammettendo la presentazione del piano da parte dell'OCC. In via cautelativa suggeriamo dunque di far provvedere al deposito il consumatore e/o l'avvocato fornito di apposita procura.

DIFESA TECNICA NELLE PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO

OCC NOVARA, APRILE 2019

D Mi riferisco al problema della difesa tecnica del sovraindebitato che non è prevista dalla legge 3/2012 ma pare essere stata eccepita da alcune finanziarie in opposizione a Piani/Accordi che sono stati dichiarati a priori nulli per assenza della difesa del debitore in caso di Piano non depositato dal legale con procura alla difesa. Nel momento in cui sorge l'opposizione (non il voto contrario) il sovraindebitato risulterebbe privo della difesa e il Tribunale dichiarerebbe la nullità senza neppure esaminare il Piano.

R La legge 3/12 non prevede l'obbligo del patrocinio di un legale da parte del sovraindebitato che accede ad una delle procedure previste dalla Legge.

Lo stesso art. 68, comma 1, del D.lgs14/19 (avente ad oggetto "Presentazione della domanda e attività dell'OCC" - in vigore dal 15/8/2020) dispone che per la presentazione della domanda " non è necessaria l'assistenza di un difensore".

La mancata necessità di un legale trova fondamento nelle strutture sostanzialmente semplificate delle procedure per le quali la legge ha inteso affidare alla figura professionale dell'OCC ogni esigenza di assistenza del sovraindebitato.

Infatti, deve osservarsi che i procedimenti di cui alla Legge 3/12 non costituiscono giudizi in senso tecnico (quindi processi aventi ad oggetto accertamenti idonei al giudicato), ma procedure.

Non c'è dubbio, invece, della necessità di assistenza legale in caso di reclamo, ed in generale nei subprocedimenti di natura prettamente contenziosa che il Giudice, eventualmente, durante la procedura sarebbe chiamato a risolvere.

L'obbligo di assistenza legale emerge anche per il successivo giudizio di omologa, trattandosi proprio di un "giudizio", con evidente richiamo all'[art. 82 c.p.c.](#)

L'obbligatorietà del patrocinio di un legale, **limitata alle fasi sopra indicate**, ma anche, ovviamente, su base volontaria del sovraindebitato (che ritiene avvalersi di una migliore assistenza durante la procedura), ha posto il quesito circa l'applicabilità della disciplina del gratuito patrocinio in favore del sovraindebitato.

In proposito va evidenziato che l'istituto in esame non è riservato a soggetti nullatenenti per i quali proporre una delle procedure sarebbe impossibile visto l'obbligo di offrire ai creditori un quantum necessario a soddisfarli (se pur parzialmente), ma si applicherebbe ai soggetti a basso reddito e a quelli che siano senza reddito ma possessori di un patrimonio non prontamente liquidabile.

Si precisa che al fine di evitare l'accesso al gratuito patrocinio, non rileva in proposito la clausola d'invarianza economica di cui all'art. 15, comma 4, dal momento che la stessa si riferisce all'istituzione dell'organismo e quindi solo ai relativi compensi.

In conclusione, l'eccezione di nullità (forse inammissibilità) del piano presentato perché carente della nomina di un Legale appare del tutto illegittima, essendo l'OCC, come si riviene dal dettato normativo, in grado di assistere professionalmente il sovraindebitato in tutte le fasi del procedimento eccezion fatta, ovviamente, per le eventuali impugnative post omologa o mancata omologa, o in tutte quelle questioni di natura contenziosa che potrebbero potenzialmente emergere durante il procedimento.

Non deve trascurarsi, però, che la circostanza della mancata assistenza di un legale da parte del sovraindebitato, successivamente alla presentazione di ricorso presso il Tribunale, comporterà maggiori aggravii amministrativi per l'Organismo (ma anche al Gestore) in ordine, ad esempio, alla verifica delle date di udienza, alle comunicazioni PEC e alla trasmissione di ulteriore documentazione alle parti interessate in caso di richieste di integrazioni da parte del Giudice.

DIFESA TECNICA NELLE PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO

OCC NOVARA, APRILE 2019

D Mi è stato segnalato che all'interno dello stesso OCC sono stati scelti un "gestore consulente" e un "gestore attestatore", ma i creditori hanno eccepito il conflitto di interessi o la mancanza di difesa nel caso in cui il gestore consulente non fosse anche (un legale) con procura alla difesa. Come si dovrebbe comportare quindi un OCC a cui il sovraindebitato facesse domanda di nomina del Gestore ma fosse privo di un suo consulente per la redazione del Piano/legale per la difesa?

R Normativamente non si rinviene alcun conflitto di interessi fra un "gestore consulente" e un "gestore attestatore" nominati dal medesimo OCC, proprio perché sono figure professionalmente autonome ed adempiono al loro mandato secondo principi di professionalità, diligenza e di indipendenza così come previsti dal codice deontologico di appartenenza e dal Regolamento dell'Organismo.

È chiaro, però, che le due figure debbano essere previste nel Regolamento dell'OCC (validato dal Ministero); in questo caso il Referente provvederà alle nomine di un gestore della crisi cui saranno attribuite specifiche funzioni operative di consulente del debitore, distinte da quelle demandate al gestore della crisi con funzioni di attestatore.

Per quanto attiene alla circostanza che il sovraindebitato non sia assistito da un legale, si rinvia a quanto chiarito al quesito precedente.

COSTO RIPRODUZIONE COPIE FASCICOLI

OCC PERUGIA, OTTOBRE 2018

D Si è verificato che, l'avvocato del debitore istante, nell'effettuare il deposito del fascicolo presso il Tribunale competente, non ne predisponesse cautelativamente una copia per il debitore. Quest'ultimo, evidentemente, ne ha fatto richiesta all'OCC. Precisiamo che nel caso di specie, il fascicolo era particolarmente voluminoso e oltre al costo vivo delle copie, è stato necessario un lavoro di circa due ore da parte del personale addetto alla Segreteria dell'OCC. Per spirito di collaborazione e di comprensione, la copia è stata rilasciata gratuitamente.

Per eventuali casi analoghi futuri chiediamo se può essere previsto un costo copia (come presso le Cancellerie dei Tribunali) e in quale misura. Qual è in definitiva il sistema adottato nella prassi delle Segreterie OCC.

R In merito la soluzione appare chiara. Ogni OCC può decidere di richiedere, all'interno dei costi della procedura, una somma a titolo di rimborso per le spese di copia. Perché questa richiesta sia legittima, tuttavia, si ritiene necessario prevedere questa voce di rimborso all'interno del Regolamento dell'OCC.

VIGILANZA DELL'OCC NELL'ADEMPIMENTO DEL PIANO/ACCORDO

D In cosa consiste il dovere di vigilanza sull'adempimento del piano/accordo da parte dell'OCC. L'organismo può sostituirsi al debitore nel pagamento dei creditori attraverso un conto corrente dedicato in cui far confluire le somme individuate dal piano/accordo? In generale, con che cadenza temporale l'organismo deve verificare lo stato dell'adempimento? Il controllo può essere effettuato una volta ogni 6 mesi?

R La Legge, così come il Regolamento, eccezion fatta per i casi di Liquidazione, non prevedono che l'Organismo si sostituisca al debitore per i pagamenti dei piani o degli accordi omologati; ai nostri organismi è fatto solo obbligo di vigilanza dell'adempimento e di specifiche comunicazioni ai creditori (es. art. 13 c.2 e c. 4 ter) Pertanto, l'accensione da parte dell'organismo di conti correnti dedicati per far confluire le somme dei debitori da destinare al pagamento dei creditori, non è un obbligo ma è una facoltà; facoltà che, però, se da un lato si tramuta in un monitoraggio diretto (ma con un ulteriore servizio al debitore), dall'altro comporta un onere amministrativo non di poco conto specie quando i nostri OCC gestiscono numerosi procedimenti (di durata non inferiori a 5 anni) e non sempre le segreterie amministrative sono adeguatamente organizzate. Peraltro, anche in ragione della temporaneità del mandato di referente che, ovviamente, non potrebbe mai coincidere con la durata di uno o più piani, la firma cointestata del referente con il debitore potrebbe complicare in futuro l'operatività dell'organismo.

In conclusione si suggerisce di riflettere bene sui reali benefici di gestire (volontariamente) i pagamenti dei piani/accordi tramite l'OCC; in alcuni organismi i pagamenti sono autonomamente eseguiti alle scadenze dai debitori che hanno l'obbligo di trasmettere periodicamente copia dei versamenti effettuati alla segreteria. Infine, il termine di sei mesi per la verifica mi sembra un po' eccessivo, perchè il debitore potrebbe non adempiere nell'arco dei sei mesi e la comunicazione della decadenza del piano da parte dell'OCC sarebbe intempestiva.

ACCESSO ALLE BANCHE DATI PER DELEGA DIRETTA E SENZA AUTORIZZAZIONE GIUDIZIALE

D Il procedimento di autorizzazione all'accesso alle banche dati individuato dalla legge 3/2012 comporta un aggravio di costi a causa del contributo unificato dovuto per l'istanza in capo al debitore o, quando scelga di farsene carico, all'OCC. Sarebbe possibile ridurre questo costo ricorrendo a una delega diretta del debitore per l'accesso alle banche dati?

R Cercare di economizzare la procedura è cosa buona e giusta al fine di non onerare ulteriormente il debitore chiamato a sostenere anche le spese vive fra le quali, purtroppo, rientra il contributo unificato; ciò, a maggior ragione, nei casi in cui l'Organismo preveda, nella propria autonomia regolamentare, di farsene carico. Tuttavia è necessario evidenziare due profili: il primo, di tipo procedurale, il secondo, di carattere tributario.

1) L'utilizzo della delega diretta del debitore per l'accesso alle banche dati, in luogo della richiesta prevista all'art. 15, comma 10, della Legge 3/2012, potrebbe lasciare spazio a rischi in capo sia all'Organismo (e quindi al Referente) che al Gestore, laddove la norma citata indica chiaramente che "per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal presente capo..." è necessaria l'autorizzazione del Giudice qualora si intenda accedere ai dati contenuti nelle banche indicate nella medesima norma. In sostanza, in caso di potenziali contestazioni su una non completa o errata acquisizione dei dati da parte del Gestore, il Giudice o i creditori stessi (nel caso, ad esempio, che alcuni non risultino indicati nella proposta), potrebbero rilevare che il procedimento di accesso alle banche non sia stato correttamente attuato secondo quanto previsto nella legge sul sovraindebitamento (assenza di autorizzazione del Giudice e "delega fuori procedura"; fra l'altro, proprio per rafforzare l'aspetto autorizzativo, da qualche tempo i Giudici, richiedono di allegare alla richiesta di accesso anche la documentazione attestante l'instaurazione della procedura stessa (istanza del debitore, contenente la proposta, presentata all'organismo).

2) Per quanto attiene al problema di carattere fiscale che riguarda l'assoggettamento al contributo unificato per ogni singola procedura, non c'è dubbio che trattasi di "Circolare", ma è anche vero che questa è stata indirizzata alla Corte di Cassazione, alle Corti di Appello ed ai Tribunali, in sostanza a tutti quegli Organi giudiziari per i quali l'A.F. ne suggerisce l'applicazione e l'uniformità di comportamento. I Tribunali ne sono (o almeno ne dovrebbero essere) a conoscenza. Di conseguenza, tutti quegli OCC che fino ad oggi si conformano alla procedura di cui all'art. 15, comma 10, L.3/12, per evitare l'assoggettamento al contributo per singola procedura, dovrebbero adottare la delega diretta (fuori procedura) che, per i motivi di cui sopra,

a mio modestissimo avviso appare senz'altro più economica ed operativa, ma certamente anche più rischiosa.

CASO PRATICO CASSA GEOMETRI RILASCIO DURC DURANTE PROCEDURA SOVRAINDEBITAMENTO

Caso pratico: Sono un geometra libero professionista dal 2011. Vorrei porvi un quesito riguardante il processo di Sovraindebitamento visti i debiti che ho contratto nei confronti dell'ente previdenziale CIPAG (Cassa Geometri). La mia principale domanda è: a seguito di una eventuale omologa scaturita dall'accordo da parte del giudice riguardante i debiti accumulati nei confronti della cassa previdenziale geometri CIPAG con regolare versamento delle rate che verrebbero richieste, la Cassa Geometri (CIPAG) è tenuta per legge al rilascio della Dichiarazione della Regolare Posizione Contributiva (DURC) oppure il documento non può essere rilasciato al sottoscritto visto che i contributi dovuti oggetto dei debiti per gli anni pregressi vengono versati solamente in parte come previsto dal Piano Omologato? Stavo decidendo vista la crisi economica che mi ha colpito e i debiti che aumentano utilizzare la cosiddetta Legge Salvasuicidi. Pertanto, come ad esempio gli avvocati devono essere iscritti presso la Cassa Forense oppure gli ingegneri presso Inarcassa i geometri devono essere iscritti alla CIPAG e versare i contributi pensionistici. La CIPAG, non aderisce alla "Rottamazione Ter" e tanto meno al "Saldo e Stralcio". Essendo la CIPAG un ente privato ha deciso nel suo interno di non aderire alle leggi nazionali stipulando delle leggi interne allo stesso ente previdenziale. Tutti i geometri che hanno aderito alla rottamazione ter ad esempio se volessero partecipare a delle gare d'appalto pubbliche non potrebbero parteciparvi in quanto la CIPAG non rilascia il DURC necessario per la partecipazione. La mia domanda è:

nel caso di processo di sovraindebitamento ed omologa dell'accordo esiste la possibilità anche remota che la CIPAG possa rifiutarsi di rilasciare al sottoscritto il DURC?

Nel caso di un processo di Sovraindebitamento ed omologa c'è possibilità di ottenere il DURC previsto per legge? E se la CIPAG si rifiutasse per il rilascio del DURC, come potrei procedere?

R In riferimento al quesito posto, facciamo presente che quanto illustrato contiene numerosi aspetti tecnici che non sono esattamente inerenti alle materie trattate da codesta Fondazione ADR. Tuttavia, nello spirito di ampia e proficua collaborazione e, soprattutto, nell'interesse del "potenziale sovraindebitato", esponiamo quanto segue:

Si precisa preliminarmente che, contrariamente a quanto asserito dall'Istante, per chi ha aderito alla c.d. Rottamazione Ter è possibile il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (lettera f-bis aggiunta dalla [legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136](#)), che ha previsto l'apposito rilascio nei confronti dei contribuenti che presentino la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della

Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Per quanto attiene alla possibilità di accesso ad una delle procedure di sovraindebitamento da adottare al fine di regolarizzare la propria posizione contributiva con la CIPAG, necessaria per la continuazione dell'attività professionale soprattutto nel settore pubblico (secondo quanto, in estrema sintesi, prospettato nel caso di specie), occorre precisare quanto segue:

La procedura dovrà essere quella dell'accordo di ristrutturazione rientrando i debiti in esame, fra quelli della propria attività professionale (no consumatore). Preliminarmente occorrerà verificare se l'Istante possa considerarsi effettivamente sovraindebitato: in sostanza andrà appurato che ci siano effettivamente i presupposti per l'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) della Legge 3/12, dovendosi accertare anche quali altri debiti, oltre quelli nei confronti della Cassa di Previdenza di appartenenza, abbiano determinato la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

In ordine alla pluralità di esposizioni debitorie, nella formulazione del quesito nulla viene specificato facendo presumere che si tratti di un "sovraindebitamento" generato esclusivamente dai contributi previdenziali.

Qualora così fosse, la procedura di accordo sarà comunque fattibile, dovendosi presumere che il reddito conseguito dall'Istante, escludendo l'utilizzo per il sostentamento della propria famiglia, da tempo non sia più sufficiente a soddisfare il pagamento dei debiti contributivi.

Tuttavia, l'accordo (che ovviamente conterrà la proposta di falcidia, più o meno significativa, dei contributi) dovrà tenere in debita considerazione la circostanza che, nel caso di un unico creditore o creditore di maggioranza (cfr.: è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti), sarà unicamente la CIPAG (e non il Giudice) a decidere le sorti dell'omologa.

In sostanza, prima di cimentarsi nella procedura di cui sopra, occorrerà dialogare (anche mediante l'OCC) con la Cassa Previdenza al fine di verificare la possibilità del raggiungimento di un accordo essendo l'Ente stesso a deciderne le sorti.

Ne consegue che qualora la CIPAG acconsenta all'accordo, nulla osterebbe al rilascio del DURC.

Ai fini pensionistici, la riduzione contributiva prevista nell'accordo approvato produrrà, ovviamente, non limitazioni all'accesso alla pensione, ma un effetto riduttivo che rifletterà sul suo ammontare.

Viceversa, in caso di diniego dell'accordo da parte dell'Ente (si spera ante procedura), nell'attesa di cogliere nuove opportunità lavorative che incrementino il reddito professionale, non resta che continuare a rateizzare i debiti contributivi per i quali però, analogamente a quanto previsto dalle disposizioni INPS e dall'Agente della Riscossione in materia di regolari rateazioni di posizioni previdenziali, il rilascio del DURC è sempre possibile.

CONTENUTI DEL PIANO/ACCORDO

LEGITTIMAZIONE EREDI ALLA PRESENTAZIONE DEL PIANO

OCC REGGIO CALABRIA, APRILE 2019

Caso: Marito e moglie, cointestatari dell'unica abitazione familiare, muore il marito, i figli rinunciano all'eredità, sia marito che moglie avevano acceso prestiti per cessioni del quinto e finanziarie, in alcuni la moglie è fidejussore del marito può il coniuge superstite presentare piano del consumatore sia per le sue posizioni che per quelle del coniuge di cui è unica erede e fidejussore?

R Il coniuge del sovraindebitato defunto può presentare il piano del consumatore in qualità di unico erede, prevedendo una proposta che con tenga conto sia debiti propri che del defunto.

Ciò trova conforto nell'art. 66 del D.lgs. 14/2019, con il quale si dispone che i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune, purchè le masse attive e passive rimangano distinte.

Tale disposizione, anche se entrerà in vigore il 15/8/2020, già di fatto è operante in molti Tribunali italiani, che ancor prima dell'emanazione della norma hanno ritenuto ammissibili le istanze presentate unitariamente dai due coniugi.

Nel caso prospettato, nulla osterebbe al fatto che uno dei coniugi sia poi deceduto, in quanto il superstite ne è diventato unico erede.

DETERMINAZIONE AMMONTARE ATTIVO

OCC ROMA, APRILE 2019

D Il Referente, in caso di attivo riconducibile a stipendi o pensioni, con quali criteri determina l'ammontare dell'attivo?

Moltiplica il delta tra stipendio netto e spese da sostenere per la famiglia moltiplicato per 3/5/7/?

R Sul punto, il paragrafo 3 del Documento della Fondazione Nazionale Commercialisti del 2018, non risulta sufficientemente esaustivo nel chiarire la determinazione esatta dell'attivo e del passivo ai quali applicare i parametri.

L'art. 16, al primo comma, lett. a), indica, per le procedure in cui si prevede la liquidazione dei beni, l'applicazione della percentuale all' "ammontare dell'attivo realizzato".

Si tratta, quindi, di un attivo realizzato, comune alle seguenti disposizioni:

art.1, comma 1, del DM 30/12 (come del resto richiamato dalla norma) relativo ai compensi del curatore fallimentare;

art 18, comma 1, del medesimo DM 202/14, per la liquidazione del patrimonio;

art. 20 del DM 140/2012, per procedure di Liquidazione.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo, si applica, invece al caso prospettato, in quanto si è in presenza di un piano del consumatore che si sostiene senza liquidazione di beni ma con flussi di cassa prospettici (reddito da Lavoro dipendente o da pensione); in tal caso occorre prendere in riferimento l'attivo risultante dal piano proposto dal debitore.

E' evidente che la preventiva comunicazione al debitore dei compensi e delle spese prevista dalla Legge, non esclude che al momento della presentazione dell'istanza, i dati contenuti nella proposta non siano esattamente in linea con quelli che saranno successivamente accertati dal Gestore nella fase di esame documentale, anche a mezzo dell'accesso alle banche dati.

Pertanto, nella fase di preventivazione ed accettazione dei compensi sarà sempre necessario inserire una clausola che preveda la successiva possibilità, da parte dell'OCC, di rideterminare il compenso sulla base di correzioni di errori o di sopravvenuti elementi emersi nella fase istruttoria.

Ciononostante, per la fattispecie prospettata nel quesito, occorrerà tenere presente che nei casi di sovraindebitati che accedano al piano del consumatore in quanto titolari unicamente di redditi da lavoro di pendente o da pensione, dovrà farsi necessariamente riferimento all'ammontare prospettico derivante da tali redditi che il soggetto metterà complessivamente a disposizione dei creditori per tutta la durata del piano. Tale ammontare (cioè quello materialmente disponibile/offerto) risulterà già al netto delle spese di sostentamento familiare dichiarate dal debitore, che si presume continuerà a sostenere per tutta la durata del piano; dette spese saranno successivamente riportate dal Gestore nella propria relazione al paragrafo Composizione del nucleo familiare – spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

In questo caso l'attivo coinciderà con l'importo attribuito ai creditori.

Del resto se l'attivo fosse maggiore, inserendo, ad esempio le retribuzioni al lordo delle spese per il sostentamento familiare (o qualche altro elemento), nel caso prospettato saremmo sempre in presenza del plafond massimo di euro 5.000 (oltre iva e spese documentate).

DETERMINAZIONE AMMONTARE PASSIVO

OCC ROMA, APRILE 2019

D Il Referente per ammontare del passivo deve intendere la globalità dei debiti del debitore o solo i debiti per i quali è previsto un ristoro sulla base dell'attivo disponibile risultante dall'accordo, dal piano del consumatore o dalla liquidazione?

R Richiamando i contenuti della risposta al quesito precedente, in tema di "passivo", così come per l'attivo, l'art.16 , comma 2, , prevede che sia quello risultante dall'accordo o dal piano del consumatore.

Per la determinazione del passivo occorre, distinguere fra coloro i quali accedono al piano del consumatore, che dovranno obbligatoriamente inserire nel proprio piano i debiti in misura integrale (globalità) e non parziale, e coloro che, invece, accedono ad un accordo di ristrutturazione, che potranno circoscrivere (se per loro conveniente) l'ammontare di taluni debiti rispetto ad altri, così come indicato nella proposta.

In ambedue i casi, i debiti, ai fini della determinazione del compenso, vanno indicati al lordo delle falcidie previste nel piano. Ciò perché le attività dell'OCC e, principalmente, del Gestore, vengono espletate sull'intera massa debitoria, non essendo tali attività correlate all'entità delle falcidie.

Per la liquidazione, invece, come segnalato in risposta al quesito precedente, deve farsi riferimento all'attivo realizzato; detto attivo deve riferirsi all'intero valore del patrimonio messo a disposizione del debitore per soddisfare i suoi creditori, anche se tale patrimonio (in taluni casi) potrebbe risultare eccedente rispetto l'ammontare della massa creditoria.

CASO PRATICO SOCIETA' GESTORE SERVIZIO PUBBLICO

OCC CALTAGIRONE, APRILE 2019

D Può una società non fallibile (oggi indicata come minore ex art. 2, comma 1, lett.C) che gestisce in concessione amministrativa un servizio pubblico accedere alla procedura di sovraindebitamento? In caso di risposta affermativa, l'unico strumento utilizzabile al fine di non vedersi revocata dall'Ente Pubblico la concessione amministrativa può essere individuato nell'accordo con i creditori (concordato minore in continuità art. 74 e ss Codice Crisi), applicando analogicamente l'art. 81 comma 2 l.f. (oggi 186 Codice Crisi), in riferimento all'art. 48, comma 17 e 18, 80 comma 5 lett. B, 106 comma 1 e 110 D.lgs. 50/2016 Codice Appalti?

R Se la società rientra effettivamente fra i soggetti non fallibili, possedendo i requisiti di cui all'art.1, comma 2, non si rinvergono motivi ostativi all'accesso della procedura di accordo di ristrutturazione ex art.9 legge 3/12.

Tutte le norme richiamate nel quesito, finalizzate ad evidenziare il rischio del mantenimento della concessione amministrativa in capo alla società sovraindebitata messa a rischio da una potenziale procedura concorsuale, individuano puntualmente i casi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale, liquidazione dell'appaltatore o del mandante.

Attualmente la Legge 3/12 (ancora in vigore) non si colloca in una vera e propria procedura di insolvenza essendo destinata a trattare situazioni di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determinano la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

In sostanza l'accesso alla procedura di accordo non rientrerebbe fra i casi di natura ostativa previsti dal Codice degli appalti.

Non sarà così, però, a partire dal 15/08/2020, in quanto il richiamato art.74 del D.lgs.14/19 che ha per oggetto il "concordato minore" sostitutivo del citato "accordo", si colloca in una vera e propria procedura concorsuale, che il codice degli appalti annovererà nei casi di applicazione. Ed infatti, l'art. 2. D.LGS. 14/19, comma 1 lett. c) del D.LGS. 14/19 definisce «sovraindebitamento», a differenza della definizione contenuta nell'art.6, comma 2 della L.3/12, lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Da quanto sopra evidenziato, ed in riferimento alla fattispecie rappresentata, non c'è dubbio come l'attuale accesso alla procedura di accordo con i creditori ex art. 9 L.3/12, sia sicuramente più vantaggiosa del futuro accesso alla procedura del nuovo "concordato minore" che rientrerebbe a pieno titolo nei casi richiamati nel Codice degli appalti.

ACCESSO ENTE PUBBLICO A PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO

OCC CALTAGIRONE, APRILE 2019

D Può un Ente Pubblico (Comune) accedere alla procedura di sovraindebitamento al fine di risolvere la situazione di crisi di un Ente (I.P.A.B.) sciolto a seguito di provvedimento dell'Ente sovraordinato (Regione) ed il cui patrimonio, debiti e personale gli è stato devoluto? Nel caso specifico si tratta di una I.P.A.B. dichiarata estinta con provvedimento della Regione ed il cui patrimonio, debiti e personale è stato devoluto all'Ente comunale. In caso di risposta affermativa, potrebbe dal Comune destinarsi il patrimonio della ex I.P.A.B. ceduto al soddisfacimento dei debiti della stessa I.P.A.B. (facendo riferimento alla nozione di patrimonio destinato a specifico affare 2447 bis cod. civ.) e con quale strumento (accordo o liquidazione)?

R: Facendo preliminarmente presente che il Tribunale di Treviso con provvedimento del 20/5/2015 ammetteva una IPAB alla procedura di cui all'art.7 della Legge 3/2012; successivamente lo stesso Tribunale in data 9/12/2015 omologava l'accordo; infine il medesimo Tribunale di Treviso in sede di riesame dichiarava l'inammissibilità del ricorso alla procedura di cui alla L.3/12 da parte degli IPAB.

Fatta questa premessa, anche se in dottrina si è discusso sulla possibilità (teorica) che un Ente locale possa accedere alla legge 3/12, si è del parere che tale accesso sia di difficile attuazione stante la speciale normativa a cui l'Ente locale è soggetto e, a maggior ragione quando lo stesso si trovi in uno stato (ripianamento, pre-dissesto e dissesto).

Qualora il Comune non si trovasse in una situazione di crisi, a maggior ragione non si comprenderebbero i motivi per i quali il detto Ente non possa estinguere i debiti dell'IPAB attraverso la naturale liquidazione del suo stesso patrimonio, essendo attivo e passivo e personale ad esso devoluti per effetto della decretata estinzione della citata IPAB.

Anche l'ipotesi di tentare il soddisfacimento della massa debitoria facendo riferimento alla istituto del *patrimonio destinato a specifico affare* ai sensi dell'articolo 2447 bis cod. civ., non appare percorribile perché le finalità di tale norma, destinata alle società per azioni (ma applicabile anche alle srl), è quella di favorire con strumenti più flessibili **specifici affari**, operazioni rischiose o complesse, quali ad esempio potrebbe essere un'operazione di project financing, il finanziamento per un brevetto industriale, un investimento in genere per la ricerca, etc..

RISPOSTE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

APERTURA ULTERIORI SEDI OCC

OCC COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA, MARZO 2019

Il Ministero della Giustizia, su richiesta di un organismo di composizione, si è espresso in merito all'apertura di più sedi di uno stesso OCC. In merito il Ministero si è così espresso:

“Non possono sussistere limiti specifici a che un OCC possa aprire più sedi purché nello stesso ambito territoriale del Tribunale di riferimento. Ogni singolo caso verrà vagliato da questo Ministero sulla base del riscontro dei presupposti di legge.

Le sedi che l'OCC intende aprire, comunque, vanno indicate al Ministero che provvederà ad autorizzarne l'apertura come sedi operative, tramite un provvedimento (PDG) dove sia indicato specificamente il comune, l'indirizzo e il numero telefonico della suddetta sede.”

SOGGETTI ABILITATI AD EROGARE CORSI PER GESTORI DELLA CRISI

MARZO 2019

Il Ministero della Giustizia, su richiesta di un organismo di composizione, si è espresso in tema di soggetti abilitati a organizzare corsi di formazione per gestori della crisi idonei all'iscrizione nei rispettivi registri. In merito il Ministero si è così espresso:

“I soggetti che possono erogare corsi validi per la formazione iniziale sono le Università pubbliche o riconosciute, ma sono ritenuti validi anche corsi erogati dai Consigli degli Ordini, sia in collaborazione con l'Università, sia in autonomia (art.4, comma 5, lett. b e d).”

SVOLGIMENTO DILAZIONATO CORSI PER GESTORI DELLA CRISI

MARZO 2019

Il Ministero della Giustizia, su richiesta di un organismo di composizione, si è espresso in merito alla possibilità di svolgere il corso di formazione iniziale per gestori della crisi in maniera non continuativa. In merito il Ministero si è così espresso:

“E' preferibile che l'attestato iniziale per acquisire il titolo di gestore sia conseguente ad un corso unico di almeno 40 ore effettive di presenza ma, nel silenzio sul punto della norma, sono ammessi anche più corsi che abbiano nel totale almeno 40 ore di frequenza svolti in un unico anno (l'attestato sarà unico e sarà rilasciato al termine delle 40 ore e solo allora si acquisirà la qualifica di gestore).”

VALIDITA' TEMPORALE CORSO PER GESTORI

OCC BRESCIA, MARZO 2019

Il Ministero della Giustizia, su richiesta di un organismo di composizione, si è espresso in tema di termine di validità temporale dei corsi per gestori della crisi. In merito il Ministero si è così espresso:

“Il corso iniziale per gestore non ha scadenza e può valere anche negli anni futuri; il corso per la formazione biennale ha valenza biennale e deve essere ripetuto ogni 2 anni; può essere costituito anche dalla somma di più corsi per un totale di almeno 40 ore nel biennio.”

ISCRIZIONE DI UN GESTORE A PIU' OCC

OCC BRESCIA, MARZO 2019

Il Ministero della Giustizia, su richiesta di un organismo di composizione, si è espresso in merito alla possibilità per uno stesso gestore di iscriversi a più OCC diversi e, in questi casi, sulle modalità di calcolo riguardante l'aggiornamento biennale. In merito il Ministero si è così espresso:

“Un gestore può iscriversi anche a più OCC, ma sempre che facciano parte della SEZIONE A del registro. In relazione al quesito di cui all'oggetto, sulla base di un'interpretazione letterale dell'art. 4 comma 3, lett. d, del DM 202/2012, deve escludersi che un gestore di un organismo iscritto nella sezione B possa iscriversi anche presso altro organismo (così detta esclusività) sia esso della sezione A che della sezione B. Tale divieto non è, invece, previsto per il gestore di un organismo iscritto nella sezione A (salva la possibilità che tale vincolo di esclusività venga previsto nel regolamento dell'organismo).

Per il calcolo del periodo di aggiornamento il gestore deve guardare sempre il suo PDG di iscrizione in ogni OCC a cui sia iscritto, dalla data di iscrizione parte il biennio per l'aggiornamento, che quindi sarà diversa per ogni OCC in cui è iscritto (a meno che non sia iscritto con le 4 procedure, in qual caso la data parte per tutti dal 29/01/2018 e scade per tutti il 29/01/2020.”

CONSEGUENZE PER IL MANCO ADEMPIMENTO DEL REQUISITO DELLA FORMAZIONE BIENNALE

OCC BRESCIA, MARZO 2019

Il Ministero della Giustizia, su richiesta di un organismo di composizione, si è espresso in tema delle possibili conseguenze in caso di mancata ottemperanza all'obbligo di formazione biennale in capo ai gestori. In merito il Ministero si è così espresso:

“E' onere del Referente dell'Organismo controllare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di formazione dei propri gestori. Se ci fossero dei gestori che non hanno compiuto la formazione biennale, questi devono essere

cancellati dall'elenco dei gestori del suddetto OCC. L'inadempienza dell'OCC che non cancella i gestori che non hanno compiuto la formazione biennale può essere sanzionata con la cancellazione dell'OCC stesso dal Registro".

REGOLAMENTO OCC - DECADENZA PROCEDURE IN SOSPESO

MARZO 2019

Il Ministero della Giustizia, su richiesta di un organismo di composizione, si è espresso favorevolmente in merito all'inserimento, nel regolamento interno dell'OCC, di fattispecie specifiche di decadenza delle procedure dovuta all'inerzia del debitore.

Il quesito sollevato nasce dalla necessità, manifestata da diversi organismi di composizione della crisi, di interrompere le procedure quando si rileva una persistente inerzia e/o disinteresse da parte del debitore, ciò nell'ottica di ottimizzare le risorse ed evitare un inutile e gravoso dispendio di energie.

In proposito è stata sottoposta al Ministero la formulazione di un apposito articolo nel regolamento interno dell'OCC:

Il Referente, su proposta del gestore della crisi, valuterà quale possibile causa di decadenza della procedura:

- La mancata accettazione del preventivo da parte del sovraindebitato entro 60 gg dalla data della comunicazione della nomina del gestore.
- La mancata presentazione del ricorso ove la causa sia da imputare al sovraindebitato per inerzia nella presentazione del ricorso medesimo, entro il termine di un anno dalla accettazione dell'incarico da parte del gestore.

Chiamato a valutarne la rispondenza del testo citato alla normativa vigente, il Ministero ha dato parere favorevole, consentendone l'inserimento nel regolamento dell'OCC.

FINE DEL PERIODO TRANSITORIO E FORMAZIONE

OCC TRANI, APRILE 2018

D Con riferimento ai professionisti iscritti con PDG in data 14/03/2017 avendo conseguito il corso di formazione di 40 ore, si chiede di confermare una delle seguenti ipotesi:

- 1) I gestori devono partecipare al corso di aggiornamento di 40 ore nel biennio che va dal 14/03/2017 al 13/03/2019;
- 2) I gestori devono partecipare al corso di aggiornamento di 40 ore nel biennio che va dal 14/03/2019 al 13/03/2021;
- 3) Come i gestori iscritti con il possesso delle 4 procedure, quindi l'aggiornamento nel biennio che va dal 29/01/2018 al 29/01/2020.

R "Tutti i soggetti che hanno beneficiato della normativa transitoria ovvero con il requisito delle 4 procedure anziché con il corso di perfezionamento devono effettuare un corso di aggiornamento di 40 ore nel biennio decorrente dal 29.1.2018 al 29.1.2020.

I professionisti che, invece, si sono iscritti facendo valere il requisito dell'aver partecipato a un corso di perfezionamento di 200 o 40 ore - a secondo della qualifica del professionista - deve partecipare a un corso

di aggiornamento di 40 ore nel biennio decorrente dalla data di iscrizione nel registro (data del P.D.G. del singolo gestore).

Per quanto attiene al secondo quesito si rappresenta a mente dell'art. 4 comma 5, lett. b) del D.M. 202/2014, i corsi di formazione iniziale di 200 o 40 ore - a seconda dei requisiti posseduti dai discenti - possono essere organizzati dall'ordine (e da tutti i soggetti di cui al comma 2) solo "in convenzione con università pubbliche o private" laddove il corso per l'aggiornamento biennale può essere organizzato dall'ordine oppure da una università pubblica o privata.

In relazione, infine, all'equipollenza e al frazionamento dei corsi la disciplina è rimessa al regolamento sulla formazione dell'ordine di appartenenza"

SOGGETTI TITOLATI ALL'EROGAZIONE CORSI DI FORMAZIONE

OCC ROMAGNA, GENNAIO 2019

D I corsi validi per la formazione (iniziale) o l'aggiornamento biennale dei gestori da quali soggetti possono essere erogati e quali sono le autorizzazioni da richiedere?

R I soggetti che possono erogare corsi validi per la formazione iniziale sono le Università pubbliche o riconosciute, ma sono ritenuti validi anche i corsi erogati dai Consigli degli Ordini, sia in collaborazione con l'Università, sia in autonomia (art. 4, comma 5, lettere b e d)

FORMAZIONE INIZIALE GESTORI

OCC ROMAGNA, GENNAIO 2019

D Ai fini della prima iscrizione nel registro dei gestori, il requisito della formazione di almeno 40 ore può essere soddisfatto anche mediante la produzione di più attestati relativi alla frequentazione di diversi corsi specifici di formazione dei gestori della crisi da sovraindebitamento? (Ad esempio attestato di 15h in un corso e di 25h in un altro corso) Oppure l'attestato deve essere unico (cioè le 40h devono essere fruite durante lo stesso corso erogato dallo stesso soggetto)?

R E' preferibile che l'attestato iniziale per acquisire il titolo di gestore sia conseguente ad un corso unico di almeno 40 ore effettive di presenza, ma nel silenzio sul punto della norma sono ammessi anche più corsi che abbiano nel totale almeno 40 ore di frequenza svolti in un unico anno (l'attestato sarà unico e sarà rilasciato al termine delle 40 ore e solo allora si acquisterà la qualifica di gestore).

VALIDITA' ATTESTATO FORMAZIONE INIZIALE NEL TEMPO

OCC ROMAGNA, GENNAIO 2019

D Qual è la durata dell'attestato relativo ad un corso per gestori della crisi? Ovvero entro quale termine il professionista potrà fare richiesta di iscrizione nel registro con un attestato relativo per esempio al 2018?

R Il corso iniziale per gestore non ha scadenza e può valere anche negli anni futuri; il corso per la formazione biennale ha valenza biennale e deve essere ripetuto ogni 2 anni; può essere costituito anche dalla soma di più corsi per un totale di almeno 40 ore nel biennio.